

STATUTO

PANSOCIALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINERVINO MURGE BA VIA
SANT'ARCANGELO 65

Numero REA: BA - 541909

Codice fiscale: 07227930729

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su cinque fogli per dieci facciate, ho dato lettura al comparente che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Firmato: Pasquarelli Armando - MICHELA NUNZIATA (vi è il sigillo).

== ALLEGATO A == al rep. 101 / racc. 79 ==

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "PANSOCIALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

1. COSTITUZIONE

E' costituita, una società cooperativa a mutualità prevalente denominata:

"PANSOCIALVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA"

1.2 Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

2. SEDE

La società ha sede in Minervino Murge (BT) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

La cooperativa potrà istituire, con determinazione dell'Organo Amministrativo sedi secondarie.

3. SCOPO ED OGGETTO

La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, nel perseguire l'intento di assicurare stabile occupazione ai soci tramite la gestione in forma associata dell'impresa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, senza finalità di lucro, potrà svolgere le seguenti attività:

1) Valorizzare l'ambiente e le tradizioni locali del territorio di Minervino Murge e più in generale i territori in cui opererà, favorendo le attività produttive e commerciali volte a incentivare il turismo e migliorare il paesaggio;

2) Promuovere corsi di formazione, studi e ricerche di carattere tecnico-economico, nell'interesse dell'ambiente del settore ecologico, promuovendo e partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione e della capacità professionale degli operatori del settore;

3) Individuare e promuovere nel territorio, con azioni di sensibilizzazione, tutte quelle attività di informazione all'educazione ambientale ed urbana con enti pubblici e privati, associazioni, scuole, università, fondazioni e quant'altro;

4) Curare mostre e convegni in ambito dell'educazione ambientale ed urbana anche attraverso la diffusione di pubblicazioni;

5) Costruire e assumere direttamente o indirettamente la gestione di impianti per la lavorazione di materie prime e prodotti occorrenti alla Società per lo svolgimento della propria attività;

6) Svolgere in genere tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali anche attraverso la costruzione e l'acquisto di immobili, automezzi, macchine, ed attrezzature necessarie per la gestione delle attività sociali;

7) Aderire a consorzi ed organismi che abbiano per fine la gestione in comune, l'approvvigionamento, la lavorazione e la vendita di merci, macchine, attrezzature e prodotti di interesse sociale;

8) Attuare iniziative idonee a diffondere i principi del mutuo aiuto e legami di solidarietà economica e sociale fra i soci e tutti gli abitanti del Comune di Minervino Murge; per il migliore perseguimento di tali scopi la Cooperativa potrà attivare le procedure atte all'ottenimento o all'acquisizione di marchi di qualità, di brevetti, di sistemi di qualità europei ed internazionali e potrà sottoscrivere accordi anche con organizzazioni o Enti atti a promuovere i propri processi lavorativi e più in generale di gestione della propria attività sociale;

9) Promuovere studi e ricerche nel settore, avvalendosi anche della collaborazione di Università, Enti pubblici e privati, Associazioni o professionisti nel campo specifico;

10) Assumere partecipazioni e interessenze in Società e Enti e aderire ad organismi cooperativi e consortili i cui fini e scopi interessino l'attività e i fini sociali della Cooperativa, anche partecipando alle loro attività;

11) Compiere, in via del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento degli scopi sociali, tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario necessarie anche per l'incremento e lo sviluppo delle attività sociali;

12) Compiere qualsiasi operazione presso Istituti di credito, compresa l'apertura di conti correnti, di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari; concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia, reale e non;

13) Acquistare, costruire, trasformare o assumere in affitto o comodato, fabbricati da adibire ai servizi amministrativi e logistici della cooperativa ed ad alloggi per i soci;

14) Favorire la vita comunitaria dei soci e anche delle loro famiglie presso la cooperativa e instaurare con gli altri lavoratori nel campo dello sviluppo sostenibile del territorio, rapporti associativi e di collaborazione, il

tutto ai fini del miglioramento delle condizioni civili, sociali, culturali (educazione scolastica, tempo libero e quant'altro) ed economiche dei soci;

15) Programmare e orientare gli investimenti dei soci al fine di garantire un armonico sviluppo qualitativo e quantitativo della compagine sociale;

16) Ricevere da enti pubblici contributi sia per l'esercizio dell'attività sociale, sia per il concorso sulle spese per l'inserimento nelle attività e per l'opera di recupero nei confronti dei giovani disadattati, portatori di handicap fisici e/o psichici ed in generale di tutte le categorie sociali svantaggiate;

17) Organizzare i Soci nelle forme previste dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 18 maggio 2001, numero 28) al fine di fornire agli Enti locali, pubblici o privati, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, la gestione di spazi pubblici o di aree marginali, in particolare laddove sia possibile sviluppare la "cultura dell'ambiente" così come indicato dal programma "Agenda 21" locale della Comunità Europea;

18) La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del Codice Civile;

19) La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa, nei limiti in cui le disposizioni legislative lo consentano, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

20) La cooperativa, tra l'altro, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili e diritti, dare concedere appalti e sub-appalti, compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie e commerciali necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, ed assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative aventi oggetto analogo o connesso al proprio, come attività non prevalente, al solo fine di investimento e non di collocamento.

La società potrà compiere le attività di cui al precedente comma solo in quanto strumentali all'oggetto sociale, non potendo quindi essa svolgere quelle attività che le leggi numero 1/1991, numero 197/1991 e numero 385/1993 riservano unicamente alle società che dispongono dei requisiti da esse previste.

21) Ogni opera, attività servizio, manutenzione di aiuole,

ville e giardini pubblici e privati, la tutela ed il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del verde, progettazione, e realizzazione di aree destinate a verde, manutenzione ordinaria e straordinaria e potatura del verde pubblico e privato, l'erogazione di servizi di guardiana, portineria, gestione e manutenzione dei parcheggi, strutture turistiche, palestre ed impianti sportivi all'aperto, cimiteri, servizi igienici, parchi e giardini pubblici e privati;

22) La pulizia di aree pubbliche e private, di piazze e strade, urbane ed extraurbane, di scuole, ospedali, caserme, biblioteche, uffici e locali pubblici, mercati, giardini, piante, musei, impianti sportivi, cimiteri e di qualsiasi altro ambiente in genere;

23) Servizi di sterilizzazione, disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, deblattizzazione e demuscazione, nonché la rimozione di carcasse animali di ogni genere in ambienti interni ed esterni, pubblici e privati;

24) La gestione di servizi cimiteriali consistenti nelle attività di custodia, cura del suolo e del verde, tumulazione, esumazione ed extumulazione, gestione impianti e lampade votive, anagrafe mortuaria, servizi di tariffazione e gestione banche dati relative;

25) L'innaffiamento ed il lavaggio di aree pubbliche e private, piazze e strade urbane ed extraurbane, lavaggio di contenitori e servizi complementari con automezzi e attrezzature specifiche;

26) L'erogazione di servizi informatici nel settore ambientale ed ecologico;

27) Servizi di facchinaggio manuale e meccanizzato;

28) Servizio di installazione di segnaletica orizzontale e verticale compresa la segnalazione semaforica;

29) La gestione di aree attrezzate e non, comprensive di strutture ricettive sia pubbliche che private;

30) Lo spazzamento di aree pubbliche e private sia manualmente che con l'ausilio di mezzi meccanici;

31) L'organizzazione, la gestione ed erogazione di servizi pubblici di igiene urbana;

32) La raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e tipologia, compresi rifiuti speciali, gommosi, olii esausti, sanse, sanitari, informatici (monitor, pc, Tv, ecc.) ed apparecchiature elettromedicali;

33) L'attività di riciclaggio di rifiuti in genere per il recupero di materiali di qualsiasi tipo (vetro, ferro, carta, plastica, metalli in genere, rifiuti ingombranti, elettrodomestici, beni durevoli ecc.) e per la produzione di biogas, di composti, di mangimi, combustibili solidi ausiliari, vapore, energia elettrica per la produzione di sacchetti, tubi, e contenitori in plastica di ogni tipo;

34) La realizzazione e gestione di impianti di selezione

materiali di rifiuti, triturazione, cernita, stoccaggio rifiuti speciali, pericolosi e non;

35) La bonifica di discariche di ogni tipo e categoria, la bonifica di siti contaminati in genere da sostanze nocive e dannose per le persone e/o per l'ambiente;

36) La ricerca, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di discariche di qualsiasi categoria e tipo, di centri di raccolta dei rifiuti, del trasferimento dei rifiuti, di siti di stoccaggio e di compostaggio ed inertizzazione, di impianto di incenerimento, di impianto di termodistribuzione/termovalorizzazione e di qualsiasi altro impianto tecnologicamente utilizzabile per lo smaltimento ed il riciclaggio di ogni tipologia di rifiuti, sia in proprio che per conto terzi, enti pubblici o privati, partecipazione a concorsi, gare di appalto e licitazioni private indette dallo Stato, da enti pubblici e privati in genere;

37) La progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento acque reflue provenienti da utenze domestiche, impianti industriali, artigianali, commerciali e attività agricole;

38) L'intermediazione e la commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti derivanti da operazioni di selezione e/o recupero di rifiuti;

39) Lavori di bonifica delle spiagge, coste marine, terrestri, fiumi, di aree boschive, fluviali e lacuali;

40) Stasamento e pulizie reti fognarie, spurgo di pozzi neri e attività inerenti;

41) Lavaggio, depurazione, trattamento e segregazione residui e scarti di lavorazione;

42) Appalti per la raccolta di nettezza urbana;

43) Servizi di pulizie ordinaria, generale e speciale, civile ed industriale, ospedaliera, nonché servizi integrati e ausiliari (global service), enti pubblici, uffici comunali, mense, case di cura e di riposo, refettori, case alloggio, scuole, uffici bancari, condomini;

44) Servizi di ristorazione collettiva;

45) Costruzioni e/o gestione di mense, ostelli, camping, alberghi con somministrazione di bevande, alimenti e servizi annessi e connessi;

46) Servizi turistici in genere;

47) Gestione e custodia di siti archeologici;

47) Servizi di assistenza domiciliare diurna e notturna ad anziani, con infermieri e baby sitters;

49) Servizio speciale di accalappiacani e loro custodia;

50) Lavori per la conservazione e la produzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

51) Lavori di edilizia di qualsiasi genere; ristrutturazione e restauro di immobili;

52) Lavori di idropulitura e sabbiatura delle superfici in

pietra;

- 53) Lavori di edilizia rustica e composizione di muri, giardini e quant'altro;
- 54) Lavori di intonaco, posa in opera di rivestimenti in genere, pavimenti levigatura e lucidatura;
- 55) Lavori di moquettes e rivestimenti tessili o legno, forniture e allestimenti di gazebo;
- 56) Lavori di pitturazione muraria, cartongesso, fibrotecniche, carte da parati, messa in opera di cornici e colonne, pitturazione e trattamento ferroso (cancelli, balconi, finestre ecc.) per enti pubblici e privati;
- 57) Lavori di manutenzione e pulizia dei terreni sottostanti gli impianti di pannelli solari e/o fotovoltaici;
- 58) Restauro, protezione e manutenzione di beni monumentali, architettonici, ambientali sottoposti all'azione di agenti atmosferici e chimici;
- 59) Lavori di impianti elettrici civili, industriali, di illuminazione pubblica e privata, riscaldamento, refrigerazione, idrici, ed igienico sanitari;
- 60) Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- 61) Realizzazione, installazione, manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, impianti fotovoltaici in genere;
- 62) Riparazione di macchine ed automezzi di qualsiasi tipo, operatrici e semoventi;
- attività di carrozzeria e di elettrauto; rivendita di ricambi per qualsiasi tipo di veicolo;
- 63) Attività di officina meccanica, meccatronica, per autovetture, autocarri e veicoli in genere;
- 64) Attività di gommista, di soccorso stradale in genere, compresa la ripulitura del manto stradale con la rimozione dei veicoli incidentati, di merci o cose trasportate.
- 65) Rimozione di veicoli per conto di enti pubblici o privati, compreso l'autotrasporto di persone, merci o cose, per conto proprio e per conto di terzi;
- 64) Noleggio senza conducente ed attività di deposito giudiziario di veicoli di ogni genere; deposito di veicoli, nonché di merci di ogni tipo;
- 65) Compravendita di veicoli sia nuovi che usati, compresa la rottamazione.

4. DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

5. SOCI

I soci si distinguono in:

- 1) "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato ma non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, che per la loro attitudine possono partecipare direttamente ai lavori della società ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al

suo sviluppo.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) "SOCI LAVORATORI" che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che non si pongano fini contrari a quelli della cooperativa;
- b) "SOCI VOLONTARI" che, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91, prestano la loro attività gratuitamente, ai quali può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

A tale categoria dei soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in maniera di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa.

E' consentita l'ammissione quali soci cooperatori di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa. Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

2) "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Organi Amministrativi.

3) "SOCI SOVVENTORI", che partecipano, investendo capitali nell'impresa, ai programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, la cui disciplina è contenuta all'art. 16 che segue.

6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministrativo contenente:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;
- d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;
- f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della cooperativa.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI

I soci sono obbligati:

- a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'Organo Amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;
- d) a mettere a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al

tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato;

8. SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

9. RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il recesso ha effetto:

per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata A.R.;

per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.

10. DECADENZA

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.

11. ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in

questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.
e) che, nel caso di socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e che, nel caso di socio volontario, abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa.

Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:

- a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;
- b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.

L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.

12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.

13. MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto può subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.

Nel caso in cui possano subentrare nella partecipazione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i

requisiti di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approvazione del primo bilancio successivo.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.

15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 octies disp. att. e trans. c.c.

16. SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in

mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore ai 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del presente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

17. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, questi ultimi confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale.
- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.

18. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

19. LIBERAZIONE DELLE QUOTE

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di crediti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice civile.

20. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutualistica.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del

Collegio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies c.c.-.

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società sia al suo scioglimento;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31/1/1992 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;
- d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

21. RISTORNI

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.

Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso ripartito tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

22. ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato.

23. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee si terranno presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga

opportuno.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax (purché confermato) ovvero a mezzo posta elettronica certificata ovvero ancora mediante raccomandata consegna a mano purché di detti mezzi vi sia prova di ricezione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero ricevuti 5 (cinque) giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

24. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

25. VOTO

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere delegati né gli Amministratori né i Sindaci.

26. PRESIDENZA

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, al Vice Presidente, se nominato.

Qualora né l'uno, né l'altro possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.

27. POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;
- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra questi il Presidente;
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

E'altresi competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

28. ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.

29. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando in maniera puntuale nella delibera di delega i poteri delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le attribuzioni dell'organo amministrativo:

- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonchè la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli Amministratori dalla deliberazione di nomina.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

30. REGOLAMENTI

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.

I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

31. COLLEGIO DEI SINDACI

Ove ricorrano i presupposti di cui al 2° e 3° comma dell'art. 2477 come richiamato dal 1° comma dell'art. 2543 c.c., i soci devono nominare un Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia che durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

32. SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.

33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni.

34. CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,

l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 5/2003.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.Lgs 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico.